



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa

La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio
e composta da

Camillo Romandini	Presidente
Maria Delle Donne	Consigliere
Lilia Papoff	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 778 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 26.5.2026,
vertente

TRA

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**),
Parte_2 (C.F.
P.IVA_2), **Parte_3** (C.F. **P.IVA_3**),
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

ATTORI IN RIASSUNZIONE -APPELLANTI

E

Controparte_1 (C.F. **C.F._1** , **Controparte_2** (C.F.
C.F._2), **Controparte_3** (C.F. **C.F._3**), **in qualità di**
soci dell **Controparte_4** (C.F. **P.IVA_4**), **cancellata dal**
registro delle imprese, rappresentati e difesi dall'avv.Leopoldo Di Bonito

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-APPELLATI

CONCLUSIONI

Gli **attori** hanno chiesto dichiararsi la nullità del lodo.

I **convenuti** hanno così concluso:

“Alla luce delle suesposte considerazioni voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respingere l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato e, conseguentemente, confermare il lodo, sottoscritto dagli Arbitri riuniti in conferenza personale nella riunione del 30 ottobre 2013, con il quale il Collegio Arbitrale del Lodo ha dichiarato le Amministrazioni resistenti ([...]

Parte_2 **Parte_1** *l'* **Controparte_5**
[...] , nonché l' CP_6 responsabili dei denunciati ritardi e inadempimenti, condannandole in solido al risarcimento dei danni a favore della Controparte_7 **Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.**

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. L' **Controparte_4** notificava in data 28.12.2009 domanda di arbitrato nei confronti del **Parte_1** , del **Parte_2**

CP_6 e Controparte_5, lamentando, per quanto d'interesse nel presente giudizio di rinvio, l'inadempimento delle amministrazioni convenute ad alcuni obblighi previsti dalla concessione del servizio di raccolta e accettazione di scommesse ippiche, rinnovata con provvedimento del 28.12.1999 e valida dal 1.1.2000 per cinque anni.

2. Il lodo sottoscritto dagli arbitri, riuniti in conferenza personale nella riunione del 30.10.2013, accoglieva parzialmente le domande dell'agenzia ippica.

In particolare riconosceva il diritto al risarcimento del danno da ritardo per l'attivazione delle scommesse a mezzo telefono o telematicamente, e a quota fissa, non avendo l'amministrazione consentito all'agenzia di effettuare la raccolta delle scommesse con tali modalità, prevista dal D.P.R. n. 169/1998 e dalla convenzione stessa, nonché per l'attivazione di alcune scommesse a totalizzatore nazionale (scommesse multiple, accoppiata, piazzato, quartè) dovuta alla mancata attivazione di software applicativi necessari al funzionamento del totalizzatore nazionale.

3. Il Ministero dell'Economia e Finanze, il Parte_2 [...] e l' Parte_3 proponevano impugnazione avverso il lodo e la **Corte d'Appello di Roma**, con **sentenza n. 7645/2018**, dichiarava la nullità del lodo, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4. L'agenzia ippica proponeva ricorso in **Cassazione** e la corte adita, con **sentenza n. 26390/2020**, in accoglimento del ricorso, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rinviava la causa alla Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione riteneva errata la qualificazione della posizione della agenzia ippica in termini di interesse legittimo, essendo stata prospettata la violazione di un diritto soggettivo a causa dell'inadempimento dell'amministrazione ai propri obblighi assunti con contratto nella fase esecutiva dello stesso, e non invece censurato l'esercizio del potere amministrativo.

5. Il Ministero dell'Economia e Finanze, il Parte_2 [...] e l' Parte_3 hanno riassunto il giudizio nei confronti

dei soci dell'agenzia ippica, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, e hanno riproposto tutti i motivi dell'atto di appello.

6. Con il **primo motivo** hanno lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo nullo il lodo per difetto di giurisdizione, essendo la controversia attinente all'esercizio di poteri pubblicistici e quindi esulante dalle competenze e dai poteri degli arbitri.

7. Con il **secondo motivo** hanno lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 3, sempre per difetto di giurisdizione, e la violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2043 c.c..

Hanno in particolare dedotto che nel rapporto di concessione, di natura pubblicistica, non trovava applicazione la disciplina del rapporto contrattuale ordinario, compresa la prescrizione di durata ordinaria decennale, essendo il contestato inadempimento basato sulla tardiva adozione di poteri autoritativi.

Nel testo stesso della convenzione per l'affidamento dei servizi, approvato con DM 20.4.1999, l'art. 2 rimandava espressamente, per la definizione delle caratteristiche della tipologia di scommesse, al regolamento, D.P.R. n. 169/1998, e in particolare per le scommesse telefoniche e telematiche, il comma 5 dell'art. 4 del regolamento rinviava per la disciplina di dettaglio a un successivo decreto interministeriale e il comma 4 vietava espressamente l'utilizzo del sistema di riferimento alle quote del totalizzatore.

L'insorgenza dell'obbligo di introdurre determinate tipologie di scommesse era subordinata a un evento incerto nel quando che si configurava come condizione sospensiva, né era previsto un termine per l'adozione di tali decreti.

Per quanto riguarda in particolare le scommesse a quota fissa, con la circolare n. 39 del 2001 il Parte_1 era intervenuto per superare il contrasto normativo venutosi a creare tra la prassi avallata dal regolamento Unire del 1962 secondo la quale, anche per le scommesse a quota fissa, si praticava il cd. sistema a riversamento e le norme del D.P.R. n. 160/1998, art. 4, comma 4, che vietavano espressamente tale sistema. Inoltre, sussistevano all'epoca difficoltà tecniche legate ai *providers* cui la p.a. aveva affidato l'incarico.

Per quanto riguarda le scommesse a totalizzatore, la forma di scommessa a quota multipla a riferimento era inibita ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 169/1998 e tale divieto era stato rimosso dall'art. 22, comma 12 della legge n. 289 del 2002.

Peraltro con decreto interdirigenziale del 25. 10.2004 era stata dettata la disciplina tecnica delle scommesse sulle corse dei cavalli ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3.6.2004.

Le scommesse, invece, autorizzate ai sensi di legge erano, *ex* D.P.R. n. 169/1998, accoppiata piazzata, duplice, duplice dell'accoppiata, multipla, quarté.

Per quanto riguarda le scommesse con accettazione telefonica e telematica, la possibilità di estendere la raccolta di scommesse attraverso il telefono e il mezzo telematico era espressamente prevista dal regolamento che demandava a successivi decreti la previsione delle relative regole di svolgimento.

8. Con il **terzo motivo** gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c. stante il difetto della *potestas* decisoria degli arbitri che erano stati nominati nonostante l'intervenuta declinatoria da parte delle amministrazioni, dovendo essere interpretato l'art. 15 della convenzione nel senso che la declinatoria era ammessa non solo in favore delle agenzie, con conseguente violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

9. Con il **quarto motivo** è stata lamentata la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., in quanto l'originaria clausola compromissoria, a seguito del rinnovo dell'atto di concessione, aveva esaurito i suoi effetti.

10. Con il **quinto motivo** è stata lamentata la violazione dell'art. 829 c.p.c., stante il difetto di legittimazione passiva del Parte_1 e il [...]

Parte_2 mentre l' Parte_3 non poteva essere vincolata da una clausola compromissoria alla cui pattuizione era rimasta estranea.

11. I convenuti si sono costituiti chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di appello stante l'errata indicazione dei riferimenti alle disposizioni dell'art. 829 c.p.c. asseritamente violate e la riproposizione di censure volte a ottenere un riesame del merito delle pretese vantate.

Tali eccezioni non sono fondate in quanto, a prescindere dagli inesatti riferimenti alle diverse ipotesi di cui all'art. 829 c.p.c., comunque sono esplicitate le violazioni di diritto asseritamente commesse dagli arbitri, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla predetta norma nella versione applicabile all'epoca della stipula della clausola di convenzione arbitrale (v. Cass. n.6148/2012).

12. Il **primo motivo** d'appello, così come la parte del **secondo** che riguarda questioni di giurisdizione, non possono trovare accoglimento, dovendosi tenere conto dei principi di diritto espressamente enunciati in sede di cassazione con rinvio che ha, come già osservato, che la controversia riguarda diritti soggettivi vantati con riferimento all'inadempimento di obblighi contrattuali nella fase esecutiva del rapporto di concessione.

13. Il **secondo motivo** d'appello, nella parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 2043 c.c., pure non è fondato.

Appare utile ricordare quanto affermato in controversia analoga dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23418/2020 con specifico riferimento alle ipotesi di inadempimento oggetto del presente giudizio. In tale pronuncia la Cassazione, seppure ai fini della valutazione della giurisdizione, afferma che *"Le argomentazioni che precedono si prestano, infine, in modo ancor più evidente, ad annettere nello stesso ambito di giurisdizione quella porzione di controversia relativa, segnatamente, alle pretese risarcitorie avanzate dalle agenzie ippiche in ragione del dedotto inadempimento dei ministeri concedenti circa la mancata attivazione delle possibilità, per i concessionari, di accettare scommesse ippiche a quota fissa, nonché scommesse "per telefono o per via telematica", in quanto integranti obbligazioni a carico delle stesse amministrazioni (contemplate dalla convenzione in base alla normativa regolamentare di riferimento), che, come tali, andavano a definire il complessivo perimetro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio, rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo. Dunque, la posizione conflittuale delle parti di detto rapporto è tale da collocarsi, complessivamente, nell'alveo dello schema qualificatorio del binomio "obbligo-pretesa" e non già di quello "potere interesse", così da attivare direttamente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 - ora art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. - la riserva di giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia in quanto sussumibile tra quelle concernenti "indennità, canoni e altri corrispettivi"; di qui, la relativa compromettibilità in arbitri a*

prescindere da quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (poi trasfuso nell'art. 12 c.p.a.).".

Trattandosi di pretesa vantata nell'ambito del rapporto contrattuale, anche la durata della prescrizione era ancorata a quel regime e nel lodo la valutazione si è correttamente incentrata sull'inadempimento degli enti concedenti all'obbligo di consentire l'esercizio in concreto e non solo potenziale della concessione, sin dall'inizio, in tutti suoi aspetti previsti dall'art. 2 del contratto, a prescindere da eventuali ostacoli derivanti dalla mancata adozione di provvedimenti, non sindacabile dagli arbitri e comunque attinente all'agire interno della pubblica amministrazione. Anche l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito dell'agire dell'amministrazione quale condizione sospensiva non è confortato da alcun riferimento nella convenzione, non essendo peraltro prevista normativamente una condizione sospensiva implicita.

Deve anche aggiungersi che, dall'*excursus* normativo e dei provvedimenti esposto dagli appellanti, non è emerso che alcuna delle varie attività non potute svolgere rientrasse specificamente nell'ambito di un divieto di legge.

14. Il **terzo motivo** d'appello è infondato in quanto non emerge dal dato testuale della clausola compromissoria alcun appiglio per ritenere che la previsione di declinatoria dell'arbitrato fosse anche a vantaggio della pubblica amministrazione.

Né può ritenersi che l'interpretazione proposta con l'appello fosse l'unica conforme a legge.

Sul punto anche di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che *"Conformemente a tali principi, questa Corte ha recentemente riconosciuto, in relazione a controversie aventi anch'esse ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento degli obblighi previsti da convenzioni accessive a concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, la validità della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 della convenzione-tipo ap provata con d.m. 20 aprile 1999 (Cass., Sez. I, 28/02/2024, n. 5257), escludendo, in particolare, che la stessa preveda un arbitrato obbligatorio, in virtù della considerazione che essa non costituisce espressione di una volontà autoritativa esterna, né comporta una forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria, avendo la parte pubblica manifestato preventivamente la volontà di*

assoggettarsi al giudizio arbitrale, mediante la predisposizione a monte dello schema di convenzione (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2024, n. 8863). Premesso infatti che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., sicché la fonte dell'arbitrato non può ricercarsi in una legge ordinaria o, più in generale, in una volontà autoritativa (cfr. Corte cost., sent. n. 221 del 2005; n. 325 del 1998; n. 381 del 1997; n. 54 del 1996; n. 49, 206 e 232 del 1994), e richiamata l'ulteriore precisazione che, ai fini della vanificazione della facoltatività bilaterale dell'opzione, è sufficiente anche la prescrizione di un accordo delle parti per derogare alla competenza arbitrale, la quale rimette alla volontà della parte che non voglia tale accordo l'effetto di rendere l'arbitrato obbligatorio per l'altro soggetto che non lo abbia voluto (cfr. Corte cost., sent. n. 152 del 1996), si è osservato che l'arbitrato obbligatorio è ravvisabile ove sia preclusa alle parti la possibilità di adire il Giudice statale, rilevandosi invece che nella specie la volontà dell'Amministrazione di assoggettarsi all'arbitrato è stata da essa liberamente manifestata a monte sia predisponendo, sia imponendo la clausola in questione alla controparte contrattuale, concludendosi che l'asimmetria della facoltà declinatoria è razionale e giustificata con la scelta adottata a monte dalla parte pubblica.” (Cass. n. 7894/2025).

15. Il **quarto motivo** d'appello è infondato, perché non emerge alcuna violazione di legge in relazione alla applicazione della clausola arbitrale, pur dopo l'emanazione di un atto di rinnovo, in assenza di elementi che inducano a ritenere che vi sia stata una volontà di modificare il contenuto della convenzione originaria che regolava il rapporto concessorio per il periodo 200-2005.

16. E' invece fondato il **quinto motivo** d'appello relativo alla legittimazione passiva di entrambi i CP_8 appellanti.

Si condivide a tal proposito quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione n. 5257/2024 che ha ripercorso tutto l'iter dell'avvicendamento dei vari enti pubblici, dovendosi precisare ulteriormente che con il D.L. n. 87/2012 l'Parte_3 ha assorbito le competenze dell'AAMS, trasformandosi nell'Parte_3

Si riporta quindi il passaggio motivazionale della sentenza della Corte di Cassazione n. 5257/2024:

*“Com’è noto, il d.lgs. n. 300 del 1999 istituì le Agenzie fiscali (art. 57), dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 61), attribuendo alle stesse la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, con il conseguente trasferimento dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze. In particolare, all’ **Controparte_9** fu attribuita, con l’art. 4, comma primo, lett. d), dello statuto approvato il 13 dicembre 2000, la gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già spettante al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Al fine di ottimizzare il gettito di tale settore, l’art. 12, comma primo, della legge n. 383 del 2001 ne dispose poi il riordino, cui si provvide con il d.P.R. n. 33 del 2002, che attribuì l’esercizio delle funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate, all’AAMS. Tale attribuzione fu ribadita dapprima dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, e successivamente dall’art. 8 del d.l. n. 282 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2003, il quale, nel precisare che le predette funzioni s’intendevano riferite alle entrate non tributarie, dispose che dal primo aprile 2003 sarebbero state esercitate dall’AAMS anche le funzioni dell’Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il trasferimento trovò ulteriore conferma nell’art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. Data pubblicazione 28/02/2024 n. 173 del 2003, che sostituì l’art. 25, comma secondo, del d.lgs. n. 300 del 1999, mentre l’art. 8, comma tredicesimo, del d.l. n. 147 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che aveva fatto salve le attribuzioni precedentemente spettanti all’ **CP_10** per le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, con cui si era provveduto al riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, fu abrogato dall’art. 4-bis, comma terzo, del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Con l’art. 23 quater del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fu poi disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’AAMS da parte dell’ **Parte_3** istituita a sua volta dal d.lgs. n. 300 del 1999. Così ricostruita la disciplina applicabile al settore in esame, si osserva che la questione*

concernente la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui nei giudizi instaurati successivamente alla data del 1° gennaio 2001, fissata dall'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000 per l'inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva non spetta al **Parte_2** ma alle predette Agenzie, sicché sono nulli i lodi arbitrali emessi nei confronti del primo a fronte di domande proposte dalle concessionarie dei servizi (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2021, n. 8100). Premesso infatti che le Agenzie, configurabili come autonomi soggetti di diritto, distinti dallo Stato e legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione, gestiscono le funzioni già esercitate dai dipartimenti ed uffici del **Parte_1** ora confluito nel **Parte_1**, si è ritenuto che, in qualità di destinatarie del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 300 del 1999, e quindi di Data pubblicazione 28/02/2024 aventi causa a titolo particolare nel diritto controverso, esse siano succedute nei giudizi pendenti, nei quali possono spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., mentre per i giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 siano titolari in via esclusiva della legittimazione ad causam e ad processum, con la conseguenza che la domanda giudiziale dev'essere proposta nei loro confronti. Tali considerazioni appaiono riferibili, mutatis mutandis, anche ai giudizi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni all'AAMS o promossi in epoca successiva, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la stessa, a differenza delle Agenzie fiscali, non sia dotata di personalità giuridica, ma solo di autonomia decisionale, gestionale e contabile, ai sensi del r.d.l. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474: poiché, infatti, come si evince dall'art. 8 di tale decreto, l'Amministrazione è dotata di autonoma legittimazione processuale, essendo autorizzata a stare in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, le controversie aventi ad oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni ad essa attribuite devono essere instaurate nei suoi confronti, e, se già pendenti alla data del trasferimento, possono proseguire nei confronti del dante causa (sia esso il **Parte_2** o l' **Controparte_9**, ferma restando la facoltà dell'AAMS di spiegare intervento nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. Alla stregua di tali principi, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il procedimento arbitrale fosse stato legittimamente instaurato nei confronti dei **CP_8** negando qualsiasi rilievo alla circostanza,

fatta valere dagli stessi, che nelle funzioni già attribuite al **Parte_1** osse subentrata medio tempore l'AAMS: considerato infatti che alla data del 25 gennaio 2008, in cui fu proposta la domanda di arbitrato, il trasferimento delle predette funzioni aveva già avuto luogo, dapprima in favore dell' **Controparte_9** ed in seguito in favore dell'AAMS, quest'ultima avrebbe dovuto essere reputata l'unico soggetto effettivamente legittimato a resistere alla pretesa azionata dall'attrice. Benvero, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legittimati a contraddire non ha impedito la rituale prosecuzione del procedimento arbitrale, avendo l'AAMS provveduto a costituirsi spontanea mente in aggiunta ai **CP_8** ed a nominare uno dei componenti del collegio arbitrale, nonché a difendersi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con la conseguente sanatoria dell'originario difetto del contraddittorio: l'eventuale difetto di legittimazione della parte originaria non impedisce infatti la valida instaurazione e trattazione del giudizio, e non preclude quindi l'intervento nel corso del processo del soggetto effettivamente legittimato, giacché la legitimatio ad causam non attiene ai presupposti del processo, ma alle condizioni dell'azione, la cui sussistenza dev'essere verificata con riguardo alla data della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 21/04/1983, n. 2741; 5/04/1976, n. 1175; Cass., Sez. II, 4/08/1977, n. 3486). La sanatoria del vizio del contraddittorio non risulta tuttavia sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda proposta nei confronti dei **CP_8** il cui difetto di legittimazione a contraddire avrebbe imposto al collegio arbitrale di circoscrivere l'esame del merito ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto della pretesa avanzata nei confronti dei soggetti non legittimati."

Analogamente a quanto descritto nella sentenza, anche nel giudizio arbitrale per cui è causa l'AAMS, quale legittimata passiva, è stata evocata in giudizio e si è costituita tramite l'Avvocatura generale dello Stato, unitamente ai ministeri e all' **CP_6**

Nel lodo, pur essendo affermata la legittimazione dei ministeri, è stata riconosciuta pure la legittimazione dell'AAMS ai sensi del D.P.R. 33/2002.

L'appello è stato infatti proposto dall' **Pt_3** **Parte_3** e dai due ministeri.

Il subentro *ex lege* dell'AAMS nelle competenze ministeriali comporta la vincolatività della clausola arbitrale anche nei confronti dell'AAMS e, successivamente nei confronti dell' Parte_3

17. Per quanto sopra esposto l'appello merita accoglimento limitatamente alla richiesta di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Parte_1 [...] e del Parte_2 rappresentandosi che su analoga vicenda questa Corte ha deciso in modo conforme (App. Roma, sent. n. 3405/2025).

Tenuto conto della complessa evoluzione giurisprudenziale sulle questioni trattate nell'arco di tempo in cui si è svolto il giudizio, nonché della non uniformità di orientamenti, come testimoniato dai precedenti prodotti dalle parti, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1 e del Parte_2 [...] e rigetta per il resto l'impugnazione;

2) Compensa le spese di lite per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 26.5.2026

Il Consigliere estensore

Lilia Papoff

Il Presidente

Camillo Romandini